

Liberti Cav. Uff. Antonio Presidente
Sestini " Umberto Giudice
Buocciarelli Dr. Brunetto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA

in data 19-7-46

nella causa penale (1)

contro

Masoci Pietro di Lazzaro e fu Agnelli Domenta n. a
Cast. Fiorentino il 16/3/1908 res. a Civitella della
Chiama loc. Speranza* libero condanna

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 648 C.P. per avere acqui-
stato a comunque ricevuto a fine di trarne profitto, muniz-
ioni ed accessori per munizioni provenienti da furto in
dianno delle Forze Armate.
Accertato li 17.5.1945

depositata in Cancelleria

il 24 11'3 1946

Il Cancelliere

In virtù all' diurno orale e pubblico
dibattimento s'è tenuti in conforma
mixta di Legge. -

Li

fatto avviso di che all'ar-
ticolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Ritenuto che, come risulta dal
rapporto in data 23 maggio 1945
del Comando Stazione Carabinieri
di Badia al Pino e dalla deposizio-
ne del teste verbalizzante e Marsen-
to Ciapini Arturo, il giudicabile

(1) a procedimento formale a
per citazione diretta.

Meacci Pietro fu trovato in persona nella propria abitazione di proiettili, accessori per proiettili, borsette e cinghie, appartenenti alle forze militari alleate, che si trovavano accantonate nella località.

Il Meacci affermò di aver trovato in aperta campagna tali oggetti; successivamente, interrogato dal Procuratore del Reame, dichiarò, invero, modificando le spiegazioni fornite ai verbali, che i proiettili e gli accessori li avevano portati nel l'alloggio i suoi nipotini, che attendevano ^{ni ordini al parente del gruppo.}

Ritenuto che non è provato che il Meacci abbia direttamente sottratto da depositi alleati le poche munizioni ed accessori che gli furono trovati in casa.

Neppure è risultato che egli li abbia comprati o ricevuti da un civile o militare con la consapevolezza che si sarebbero fatte l'autore della sottrazione relativa.

Ma anche ammettendo, come egli ammise, che le cose gli siano state consegnate da fanciulli, che li avevano casualmente rinvenuti in aperta campagna, era suo obbligo di accertarne la provenienza ed allora

la qualità degli oggetti, costi fuerit materiali
e in dotazione al un reparto militare operan-
te e la qualità delle persone, che glielo con-
segnarono, egli non doveva ricevere e ri-
tenere per venti mesi le cose suddette nel
suo alloggio, ma ~~for~~ era manifestamen-
te tenuto a segnalarmle il potersi alla
Autorità di Polizia.

Tertanto, ravviziando inapplicabile
al caso il disposto dell'art. 648 C.P., il
Collegio non dubita che sia almeno sufficiente-
mente dimostrata la sussistenza della
contravvenzione di cui all'art. 712 C.P.,
per cui si infliggono al eccacci lire
trecento di ammenda.

Non può applicarsi al caso il D.
P. di amnistia e indulto del 22 Giugno
1946, n° 4, trattandosi di reato in favo-
re delle forze armate Italiane (art.
13 del citato Decreto)

P. S. M.

Diemara eccacci Pietro colpevole della
contravvenzione, di cui all'art. 712
C.P., con modificata la rubrica, e
pertanto lo condannò alla pena
di lire trecento di ammenda. - Co-
dina consegnarsi alle forze Ar.

monte Alleate li cor in questo. —

Arezzo, 19 luglio 1946

Liberty.

Sestini "

Sublime

Ponciacelli "

Amici.

Phin